



CITTÀ di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

***REGOLAMENTO DELL' ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO (O.C.C.)
DEL COMUNE DI VILLORBA DENOMINATO
“EQUITÀ E GIUSTIZIA”***

in vigore dal 27 gennaio 2017

Approvato con deliberazione di C.C. n. 73 in data 19.12.2016

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto, Ambito di Applicazione e Principi Generali

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Iscrizione

Art. 5 – Formazione dei Gestori della Crisi

Art. 6 – Organi

Art. 7 – Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi (O.C.C.)

Art. 8 – Segreteria dell'O.C.C.

Art. 9 - Legale Rappresentante dell'O.C.C.

Art. 10 – Gestore della Crisi

Art. 11 - Ausiliari del Gestore

Art. 12 – Elenco dei Gestori della Crisi

Art. 13 - Richiesta del Debitore e Attribuzione degli Incarichi

Art. 14 - Obblighi dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovra indebitamento

Art. 15 - Obblighi del Gestore della Crisi

Art. 16 - Svolgimento e Responsabilità della Procedura

Art. 17 – Riservatezza

Art. 18 – Compensi spettanti all'Organismo di Composizione ed ai Gestori della Crisi

Art. 19 – Responsabilità

Allegato A: Codice di autodisciplina

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- “Legge”: la Legge 27 gennaio 2012, n. 3;
 - “Decreto”: il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, recante disposizioni concernenti i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, nonché in materia di modalità di formazione e revisione del registro, di sospensione e cancellazione degli iscritti e di determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura, ai sensi dell’art. 15 della Legge;
 - “Organismo di Composizione della Crisi” (o semplicemente “OCC”): l’articolazione interna del Comune di Villorba destinata all’erogazione del servizio di composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell’art.15 della Legge e ai sensi del Decreto;
 - “Referente dell’Organismo” (o anche solo “Referente”): la persona fisica che indirizza e coordina l’attività dell’Organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;
 - “Gestione della crisi”: il servizio reso dall’Organismo allo scopo di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione del patrimonio del debitore;
 - “Gestore della crisi” (o anche solo “Gestore”): la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge le prestazioni inerenti alla Gestione della crisi;
 - “Ausiliari”: i soggetti di cui può avvalersi il Gestore della crisi per lo svolgimento delle prestazioni inerenti alla Gestione della crisi, sotto la propria personale responsabilità;
 - “Segreteria ”: la struttura che presta attività di supporto all’Organismo per la Gestione della crisi; a capo della Segreteria è posto il Referente dell’Organismo.
- Il “Legale rappresentante” dell’Organismo: è il Sindaco di Villorba. Ha compiti di indirizzo, di controllo sull’OCC e di nomina/revoca del Referente dell’OCC. Cura l’iscrizione dell’Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 2 - Oggetto, Ambito di Applicazione e Principi Generali

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento di cui alla legge 27gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, gestite da questo Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014. Disciplina in particolare l’organizzazione interna dell’organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (di seguito Organismo) denominato “**Equità e giustizia**”, istituito presso il comune di Villorba, ai sensi dell’art. 15 della legge 27 gennaio 2012 n. 3, comma 1, quale propria articolazione interna. L’organismo eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all’organismo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il legale rappresentante dell’Organismo è il Sindaco di Villorba. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Art. 3 – Funzioni e Obblighi

L’Organismo svolge le funzioni ad esso riservate agli art. 15 e ss. della legge 3/2012 e successive

modificazioni e integrazioni, ed assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 4 – Iscrizione

Il rappresentante legale dell'Organismo, Sindaco di Villorba, o in sua vece il referente in qualità di suo procuratore, individuato con decreto sindacale, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 5 – Formazione dei Gestori della Crisi

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre ad aver proceduto all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014.

Il presente regolamento disciplina altresì il funzionamento dell'Organismo quale Ente formatore.

L'attività di formazione e di aggiornamento dei professionisti aderenti è volta a creare un corpo di professionisti qualificati, in grado di gestire e rendere efficienti le procedure di composizione della crisi e di armonizzare l'istituto della composizione della crisi con i principi dell'ordinamento, con le esigenze della società civile, e con il principio costituzionale della tutela dei diritti.

Art. 6 – Organi

Ai fini della gestione dell'organismo di Composizione della Crisi e delle procedure da sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente dell'organismo;
- b) Segreteria dell'organismo.
- c) Legale Rappresentante dell'Organismo

Art. 7 - Referente dell'Organismo di Composizione della Crisi (OCC)

Il referente è la persona fisica che, su indicazione del Sindaco di Villorba, legale rappresentante dell'organismo, coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi.

Il referente dura in carica cinque anni in concomitanza al mandato del Sindaco e può essere rinominato.

Al fine di garantire il funzionamento dell'Organismo, la cessazione del referente per scadenza del termine quinquennale dell'elezione a Sindaco nelle turnazioni elettorali non può coincidere con il periodo della campagna elettorale per l'elezione del Sindaco di Villorba. Nell'ipotesi di concomitante scadenza, il Referente potrà continuare ad operare in regime di automatica prorogatio semestrale fino alla nomina del nuovo referente.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (vedi All. A)

Il referente cura l'organizzazione e la gestione dell'organismo:

- a) Esamina le domande e verifica il sussistere delle condizioni per l'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- b) Esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- c) Verifica il sussistere delle condizioni sull'ammissibilità delle domande presentate;

- d) Comunica al gestore della crisi la sua nomina e/o revoca;
- e) E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- f) Pone in essere tutte le iniziative ritenute idonee a fare emergere il bisogno da sovra indebitamento creando inoltre sinergie con Organi Professionali, Enti Pubblici ed altre Associazioni in grado di dare risposte concrete alle persone ed alle piccole e medie imprese;
- g) Presenta alla Giunta Comunale il conto consuntivo e una relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- h) Relaziona al Consiglio Comunale sull'attività annuale svolta dall'OCC;
- i) Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'organismo richiesti dal referente dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale e impegnati da parte del responsabile del settore finanziario;
- l) Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile delle tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative e i requisiti dell'organismo iscritto, i dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori adottate dall'organismo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto 202/2014;
- m) L'attività prestata dal referente e dagli ausiliari potranno essere oggetto di compenso nei limiti di quanto previsto al successivo art. 18.

Art. 8 – Segreteria dell'OCC

La Segreteria presta attività di supporto all'Organismo per la Gestione della crisi. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere indipendenti e imparziali, non entrare nel merito della gestione della crisi e non svolgere attività di consulenza giuridica.

La Segreteria verifica l'avvenuto deposito delle spese necessarie all'avvio del procedimento. I soggetti che operano presso la Segreteria possono assistere agli incontri del Gestore con il debitore. La segreteria è composta da uno o più addetto/i con compiti operativi, scelto/i dal rappresentante legale dell'organismo preferibilmente tra il personale dipendente del Comune di Villorba. Essa ha sede presso l'organismo. La Segreteria dell'organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi e per tali mansioni ha autonomia organizzativa ed indipendenza funzionale entro i limiti degli stanziamenti di bilancio decisi dalla Giunta comunale di Villorba.

La Segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento ed al relativo esito. La Segreteria potrà accettare solamente le domande presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC.

La Segreteria:

- a) Verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) Effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) Verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Art. 9 – Legale Rappresentante dell'OCC

Il “Legale rappresentante” dell’Organismo è il Sindaco di Villorba. Ha compiti di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull’OCC . Nomina/revoca il Referente dell’OCC, che agisce in base alle indicazioni ed alle direttive date dal legale rappresentante l’Organismo medesimo. Il Legale Rappresentante cura altresì l’iscrizione dell’Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento, tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Art. 10 – Gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell’elenco tenuto presso l’Organismo. La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell’elenco di cui all’art. 3 del decreto 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della specificità dei casi proposti, della natura e dell’importanza della situazione di crisi del debitore.

Un gestore della crisi può anche essere composto da più componenti nel numero massimo di tre.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l’accettazione dell’incarico. Contestualmente all’accettazione dell’incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 51 c.p.c. e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della neutralità ed imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014. A seguito dell’accettazione il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all’entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell’assunzione dell’incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di indipendenza di cui all’art. 4 del decreto 202/2014.

Art. 11 – Ausiliari del gestore

Il gestore della crisi si avvale di ausiliari nell’espletamento delle proprie funzioni. Il gestore è comunque responsabile dell’attività svolta dall’ausiliario.

L’ausiliario può essere di supporto a più gestori a condizione che le attività svolte siano tracciabili direttamente e vi sia relazione diretta tra l’ausiliario e il gestore.

I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese sostenute dall’organismo così come previsto dall’art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2014 n. 202. L’Organismo può avvalersi anche di esperti in materie specifiche e con particolari competenze ed i relativi costi ricadranno tra le spese sostenute, così previsto dal citato art. 14 comma 3 Decreto 24 settembre 2012 n. 202. L’attività svolta dagli ausiliari può essere esternalizzata a persone fisiche o a strutture associate. Il gestore della crisi non può rinunciare all’incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell’organismo e del referente tramite pec. In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Art.12 - Elenco dei Gestori della Crisi

L'Organismo predispone, conserva e aggiorna l'elenco dei Gestori della crisi, stabilendone il numero in base al fabbisogno previsto e individuandoli attraverso una procedura di selezione appositamente bandita, del cui esito verrà data pronta comunicazione al Ministero della Giustizia per l'iscrizione nel registro, previa acquisizione del consenso dei candidati selezionati. La Segreteria predispone, conserva e aggiorna, per ciascun Gestore della crisi, una scheda, anche su supporto informatico, e un fascicolo, contenenti l'indicazione dei titoli di studio e professionali, il curriculum dettagliato, le specializzazioni eventualmente possedute, gli attestati relativi ai corsi frequentati, le procedure gestite con i relativi esiti, le schede di valutazione dell'operato, la documentazione, anche autocertificativa, presentata per l'iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Art. 13 - Richiesta del debitore e Attribuzione degli Incarichi

Il debitore in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste dalla Legge può presentare richiesta di assistenza dell'Organismo nella Gestione della crisi. La richiesta è presentata tramite moduli messi a disposizione del pubblico, anche con modalità web, con la possibilità per il debitore di compilare la richiesta e trasmetterla con modalità cartacee (per posta o tramite deposito presso gli uffici del servizio) o telematiche (esclusivamente via PEC).

La Segreteria amministrativa, previa verifica della completezza formale della richiesta, nonché dell'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura, sottopone la richiesta al Referente dell'Organismo. Il Referente designa il Gestore della crisi, in composizione individuale o collegiale, tra gli iscritti di cui all'apposito elenco, applicando criteri di turnazione e tenendo conto sia del numero e del valore (per entità del passivo e dell'attivo) degli incarichi già affidati, sia della complessità e dell'importanza della situazione di crisi del debitore, in maniera da assicurare l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento del servizio da parte del Gestore e degli Ausiliari di questo.

Il Gestore designato deve comunicare l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina.

Il debitore è tenuto a comunicare e a rappresentare al Gestore, con trasparenza e completezza, la propria situazione economica e patrimoniale, l'esposizione debitoria, le cause pendenti, le garanzie prestate, gli atti compiuti nel quinquennio anteriore alla richiesta e comunque a fornire tutte le informazioni utili per il corretto espletamento dell'incarico. Ogni omissione al riguardo resterà esclusivamente imputabile al debitore medesimo.

Il debitore può, in qualunque momento, rinunciare alla procedura corrispondendo all'Organismo, oltre le spese di avvio, i compensi maturati in proporzione all'attività svolta. Il debitore può richiedere al Referente la sostituzione del Gestore per giustificati motivi. Il Referente può disporre la sostituzione del Gestore anche d'ufficio, quando questi sia impossibilitato a espletare l'incarico o quando risultino violati i doveri di imparzialità, indipendenza e neutralità od emerga un'inadempienza di non scarsa importanza nello svolgimento dei suoi compiti.

Art. 14 - Obblighi dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovra indebitamento

L'Organismo, fatte salve le ulteriori competenze previste dalla Legge e dal Decreto, è tenuto:

- a. ad istituire e conservare un elenco dei Gestori della crisi e un registro informatico degli affari trattati (con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al Gestore designato e all'esito del procedimento);
- b. a non assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Gestori;

- c. a non accettare lo svolgimento del servizio di Gestione della crisi quando risulti trovarsi in situazione di conflitto di interessi: non sussiste conflitto di interessi quando il Comune risulti creditore per somme ad esso dovute in forza di obblighi di legge, salvo che sulle stesse sorga contestazione;
- d. a distribuire equamente gli incarichi tra i Gestori, tenendo conto della natura e dell'importanza delle procedure;
- e. a trattare i dati raccolti nel rispetto della normativa a tutela della privacy;
- f. a trasmettere al Responsabile del Registro Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno, i dati necessari al monitoraggio statistico dei procedimenti.

Art. 15 - Obblighi del Gestore della Crisi

Il Gestore della crisi, con l'iscrizione nell'elenco, aderisce all'allegato Codice di Autodisciplina dell'Organismo.

Il Gestore, per ciascuna procedura affidata e a pena di inefficacia dell'incarico, sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, redatta ai sensi del Decreto e da rendere nota al Tribunale.

Sottoscritta la dichiarazione di cui al comma precedente e accettato l'incarico, il Gestore non può rinunciarvi, se non per gravi e giustificati motivi.

Il Gestore, per conto dell'Organismo, deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico, nonché i dati della polizza assicurativa contratta dall'Organismo. Il Gestore della crisi incaricato si atterrà scrupolosamente alle norme dettate dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento.

Il Gestore designato deve eseguire personalmente la prestazione, avvalendosi di eventuali Ausiliari del cui operato è tenuto a rispondere. Anche gli Ausiliari sono tenuti a sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità. Al Gestore e agli Ausiliari è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio, nonché di percepire, in qualunque forma, compensi o utilità direttamente dal debitore.

Il Gestore e i suoi Ausiliari non potranno svolgere, per almeno due anni dalla chiusura dei procedimenti di Gestione della crisi, neppure per interposta persona, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro in procedimenti ove è parte il debitore, e assumere incarichi professionali per conto del medesimo debitore. La violazione di questa norma costituisce motivo di cancellazione immediata e irrevocabile dall'elenco di cui al presente regolamento e di segnalazione al Ministero della giustizia e all'ordine di iscrizione del professionista per i provvedimenti di rispettiva competenza.

Art. 16 - Svolgimento e Responsabilità della Procedura

Le procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento o di liquidazione si svolgono nell'osservanza delle norme di Legge, del Decreto e del presente regolamento. Il debitore è impegnato a prestare la massima collaborazione, con completezza e trasparenza, fornendo al Gestore tutti i dati e gli elementi necessari per la predisposizione di tutti i documenti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento o comunque richiesti dal Tribunale. In caso di mancata cooperazione del debitore secondo principi di trasparenza, correttezza e buona fede, il Gestore relazionerà al Referente per l'eventuale rinuncia dell'incarico. Il Gestore della crisi cura il buon andamento della procedura e compie tutti gli atti previsti dalla Legge, dal Decreto e dal presente regolamento, nonché quelli richiesti dal Tribunale.

Art. 17 - Riservatezza

La Gestione della crisi è riservata, fatte salve le pubblicità e le comunicazioni disposte ai sensi delle Legge e del Decreto.

I componenti dell'Organismo, il Referente, la Segreteria, le parti e tutti coloro che assistono non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione alla procedura. A tal fine i soggetti presenti agli incontri dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno alla riservatezza.

I Gestori della crisi, per l'espletamento dell'incarico e nella perfetta osservanza dell'art. 15, comma 10, della Legge e delle normative ivi richiamate, possono accedere, previa autorizzazione del giudice, a dati e informazioni sul debitore contenute nelle banche dati, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite. Ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge, i dati personali acquisiti possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione: dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della procedura non possono essere utilizzate nel giudizio, dinanzi all'autorità giudiziaria o in procedure di arbitrato, rituali o irrituali, iniziate o coltivate a seguito dell'insuccesso della Gestione della crisi, salvo che sia prestato esplicito consenso dalla parte da cui provengono le dichiarazioni ed alla quale si riferiscono le informazioni.

I Gestori della crisi e gli altri componenti dell'Organismo non sono tenuti a deporre sulle dichiarazioni ricevute e sulle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Art. 18 – Compensi spettanti all'organismo di composizione ed ai gestori della crisi

Ai sensi dell'art. 14 comma 3 del Decreto 202/2014 all'organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura non superiore al 15% sull'importo del compenso determinato ai sensi dell'art. 15 e seguenti del decreto 202/2014, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Allo stesso modo, i parametri di cui all'art. 16 del decreto 202/2014 nonché le modalità di pagamento a carico del debitore, saranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale ed eventualmente periodicamente aggiornati.

Art. 19 - Responsabilità

L'organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

Allegato A)

Codice di autodisciplina

Chiunque sia chiamato a svolgere il ruolo di Gestore della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

1. Il Gestore si obbliga a rispettare i principi previsti dal regolamento dell'Organismo.
2. Il Gestore deve essere formato adeguatamente e si impegna a mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione, in base alle previsioni di cui al DM 202/2014 e s.m.i. e alle migliori prassi professionali.
3. Il Gestore deve sottoscrivere, prima dell'inizio di ciascun procedimento e, comunque, prima dell'incontro con il debitore richiedente, una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità, impegnandosi a comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Gestore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla gestione della crisi. Il Gestore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora emergano elementi che gli impediscano di mantenere indipendenza, imparzialità e neutralità.
4. Il Gestore deve assicurarsi che, prima dell'inizio del procedimento, il debitore abbia compreso ed espressamente accettato: a) le finalità e la natura del procedimento di Gestione della crisi; b) il ruolo del Gestore; c) gli obblighi di riservatezza a carico del Gestore, dell'Organismo e di tutti coloro che intervengano nel procedimento.
5. Il Gestore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza professionale, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della crisi, dall'impegno richiesto e dal compenso.
6. Qualsiasi informazione fornita al Gestore non dovrà essere rivelata senza il consenso della parte interessata, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico.
7. In caso di violazione della Legge, del Decreto e del regolamento dell'Organismo o del presente Codice di autodisciplina ovvero quando vengano meno i requisiti del Gestore o questo non osservi gli obblighi di diligenza e perizia professionali derivanti dall'incarico, il Referente dell'Organismo formula per iscritto l'addebito, chiedendo che l'interessato risponda per iscritto entro quindici giorni dalla contestazione. Il Referente, in caso di urgenza, può disporre la sospensione provvisoria del Gestore coinvolto.
8. Accertati i fatti, eventualmente acquisendo informazioni dai soggetti coinvolti e garantendo il contraddittorio con il Gestore, il Referente può archiviare l'addebito ovvero irrogare al gestore una tra le seguenti sanzioni, secondo criteri di proporzionalità:
 - a. l'avvertimento quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che il Gestore non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare il Gestore che la sua condotta non è stata conforme alle regole, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni;
 - b. la censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti del Gestore e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;
 - c. la sospensione, che consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
 - d. la decadenza, che consiste nell'esclusione definitiva dall'Elenco dell'Organismo, ed è inflitta per

violazioni molto gravi o per il venir meno dei requisiti, tali da rendere incompatibile la permanenza del Gestore nell'Elenco.

9. La sospensione e la decadenza verranno prontamente comunicate al Ministero.

10. Il Referente dell'Organismo, su richiesta del debitore o anche d'ufficio, può sostituire il Gestore, quando questi si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o non adempia con perizia e diligenza professionali ai compiti inerenti al proprio ufficio.